

TRIBUNALE DI LANCIANO

verbale prima riunione comitato

FORMAZIONE ELENCHI 179 ter disp att c.p.c.

Oggi, 29.02.2024 alle ore 9.15 si riunisce presso la stanza del Presidente del Comitato, dott. Massimo Canosa, il Comitato composto da:

Dott. Massimo Canosa Presidente

Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice delegato e alle Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

e dai membri indicati dai rispettivi ordini

avv. Roberto Crognale delegato dall'Ordine degli Avvocati

dott.ssa Marisa Pezzella delegato dall'Ordine dei Commercialisti

dott. Giuseppe Sorrentini delegato dal Consiglio dei Distretti Riuniti per i Notai

con l'assistenza del Funzionario dott.ssa Nadia Salomone

visto il decreto di nomina del comitato del 16 febbraio 2024

visto il decreto di convocazione del 17 febbraio 2024

visto l'ordine del giorno ivi indicato che qui si riporta:

- insediamento del comitato
- esame delle domande pervenute ex art 179 ter disp att c.p.c.
- varie ed eventuali

Preliminarmente il Presidente dà atto che nessuna domanda è pervenuta da parte dei Notai del Distretto pertanto alle ore 9.29, attesa la assenza di domande da parte dei Notai, il dott. Sorrentini abbandona la riunione del Comitato in composizione mutevole a ragione delle domande degli iscritti.

Procede all'esame delle domande pervenute per la iscrizione agli elenchi ex art 179 ter disp att. c.p.c. preliminarmente deliberando su:

REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA

Vista la circolare del Ministero di Giustizia del 27.11.2023 la quale dispone che le domande siano corredate da imposta di bollo e prova pagamento tassa governativa allegando la prova dei pagamenti.

Che tale regolarizzazione è subordinata alla dichiarazione di idoneità della domanda, riserva di richiedere all'esito dell'eventuale termine di integrazione documentale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA e allegazione documento di identità

In molte delle domande pervenute difetta la allegazione della copia del documento di identità, ritenuta necessaria tale allegazione in considerazione delle autodichiarazioni rilasciate

PQM

chiede **a tutti gli istanti** la integrazione della domanda con allegazione della copia di valido documento di identità nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente verbale. A tali fini

si comunica che non è valida la copia del tesserino di riconoscimento rilasciato da Ordine di iscrizione. (capo da comunicare agli Ordini e da questi a tutti gli istanti)

SULLA ATTESTAZIONE DEL CORSO

ART 179 TER disp att c.p.c. rispetto ai corsi prescrive che essi possono essere organizzati: “anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private...”.

Per le domande in cui non risulta accreditamento universitario è stato verificato che:

1. gli istanti hanno frequentato un corso con ore pari o superiore a 20 (linee guida SSM)
2. gli istanti hanno frequentato corso con superamento positivo della prova finale organizzato da ordini professionali o Ordine Nazionale

In tre casi, dott. *omissis* , dott.ssa *omissis* e dott.ssa *omissis*, la attestazione di incarichi pari o superiori a 10 non è stata accompagnata da attestazione di formazione e partecipazione a corsi.

Sul punto corre l’obbligo di indicare criterio di ammissibilità della domanda ovvero che ai fini della interpretazione del comma 5 lettera A della norma:

- A) relativamente alla materia: saranno computate deleghe ricevute da qualunque autorità giudiziaria oltre che nell’ambito dell’esecuzione immobiliari anche nelle divisioni endoesecutive;
- B) relativamente all’ambito temporale: saranno computati gli incarichi conferiti nel quinquennio precedente alla data di deposito della domanda nonché incarichi precedenti, purché nel quinquennio decorrente data di presentazione della domanda sia stata effettuata dal delegato attività inerente la delega conferita. Non risulta pertanto necessario che la delega oltre che essere svolta sia stata conclusa.

Ne consegue che

- per il dott. *omissis* occorre specificare, per gli incarichi per i quali si è allegata solo ordinanza di delega, se nel periodo in esame il delegato ha provveduto ad attività inerenti la delega conferita (pubblicazione avvisi, emissione decreti di trasferimento)
- per la dott.ssa *omissis* con riferimento al conferimento di incarico nella procedura *omissis* a seguito di verifica risulta che dopo la delega il professionista ha esperito tentativi di vendita andati deserti.

Quanto alla procedura *omissis* riunita alla *omissis* non risulta attività di delega nel periodo sotto esame (28.02.2018 al 28.02.2023) procedura rimasta sospesa dal 2017 al giugno 2023.

- per la dott.ssa *omissis* occorre specificare se nel periodo in esame il delegato ha provveduto ad attività inerenti la delega conferita (pubblicazione avvisi, emissione decreti di trasferimento)

PQM

manda al Funzionario per la comunicazione ai nominativi indicati

SUL CRITERIO DI TERRITORIALITA'

Ai fini della interpretazione del comma 4 n. 3 art 179 ter disp att. c.p.c. il comitato delibera ad unanimità in merito alle alternative del requisito della residenza anagrafica o del domicilio professionale e che si intende per residenza nel circondario del tribunale anche il domicilio professionale principale ovvero l'indirizzo dello studio professionale principale così dichiarato al rispettivo ordine di appartenenza, purché sia rispettato il requisito di unicità dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 10.

In due casi i professionisti risultano iscritti ad Ordine presente su circondario diverso rispetto a quello del Tribunale di Lanciano, dott. *omissis*.

Ritenuto di dover far integrare la domanda con dichiarazione di residenza con la precisa indicazione del luogo di domicilio professionale principale ovvero indirizzo dello studio professionale principale così come dichiarato all'ordine di appartenenza.

Ritenuto, altresì, di dover far integrare le domande con esplicita dichiarazione che la domanda presentata ai fini dell'iscrizione ex art 179 ter disp att. c.p.c. è unicamente quella presso il Tribunale di Lanciano ovvero dichiarare la scelta del luogo di iscrizione prescelto. In difetto la domanda non potrà essere accolta.

PQM

concede ai dott.ri *omissis* e *omissis* termine di giorni 15 per la produzione della richiamata dichiarazione

Si comunichi al dott. *omissis* e dott. *omissis*.

Sempre in punto di territorialità, visti i documenti allegati, chiede la integrazione della domanda alla dott.ssa *omissis* con certificazione del luogo di iscrizione e attestazione di domicilio professionale principale presso il circondario del Tribunale di Lanciano unitamente alla dichiarazione di iscrizione esclusiva all'elenco istituito dal Tribunale di Lanciano.

SULLA ALLEGAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL CASELLARIO

La domanda dell'avv. *omissis* e dall'avv. *omissis* reca allegazione CERTIFICATO DEL CASELLARIO oltre termine di validità dei tre mesi dalla emissione, ritenuto di dover richiedere la integrazione ai fini dell'inserimento negli elenchi concede giorni 15 per la produzione dalla comunicazione del presente verbale.

La domanda presentata dott.ssa *omissis* risulta priva del CERTIFICATO DEL CASELLARIO richiesto a pena inammissibilità della domanda, concede termine di giorni 5 per la produzione dalla comunicazione del presente verbale.

PQM

invita l'avv. *omissis* e l'avv. *omissis* alla allegazione del CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO in corso di validità (emesso nei tre mesi anteriori la presentazione ai pubblici uffici) entro giorni 15;

invita la dott.ssa *omissis* alla produzione nel termine di giorni 5 del CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO mancante.

SULLA AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA CONDOTTA MORALE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Tutte le domande vanno integrate di autocertificazione del professionista del possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 179 ter disp att c.p.c. e di non essere stato assoggettato a procedimenti disciplinari conclusi con sanzione definitiva pertanto viene richiesta a tutti i professionisti la integrazione nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente verbale.

In difetto la relativa domanda verrà dichiarata inammissibile.

PQM

concede **a tutti i professionisti** che hanno presentato domanda per la iscrizione negli elenchi ex art 179 ter disp att. c.p.c. alla integrazione della stessa mediante allegazione di dichiarazione sulla condotta morale e sanzioni disciplinari

SUL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Rispetto alla domanda del dott. *omissis* pervenuta fuori termine rispetto al 31.12.2023 ritenuto non esservi termine perentorio e che la norma consenta la convocazione del Comitato in più sedute al fine di esaminare le domande via via pervenute, ritiene la stessa ammissibile in punto di tempestività.

DOMANDE INAMMISSIBILI

La domanda formulata da *omissis* risulta priva dei requisiti minimi per la ammissibilità pertanto va esclusa. Non risulta infatti allegata attestazione corso o incarichi e certificazioni circa iscrizione e luogo.

PQM

manda al Funzionario per la comunicazione all'interessato

Ritenuto che l'elenco degli idonei e termine per la regolarizzazione della domanda con bollo e pagamento tassa di concessione governativa possa essere pubblicato una volta decorso il termine concesso per le integrazioni ai singoli professionisti e di nuovo verbale del presente Comitato

PQM

manda al Funzionario verbalizzante, dott.ssa Nadia Salomone, di provvedere alla comunicazione del presente verbale agli ordini dei Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati di Lanciano epurato dai nomi dei professionisti indicati per le integrazioni, ai fini della comunicazione a tutti gli iscritti

manda al Funzionario verbalizzante per la comunicazione a mezzo pec ai singoli professionisti del capo di verbale relativo alla propria posizione.

Pubblica il decreto di nomina del Comitato e relativa sua correzione, il decreto di convocazione della prima seduta e presente verbale epurato dei nomi dei professionisti sul sito del Tribunale di Lanciano

Fissa ulteriore seduta del presente Comitato al 23 aprile 2024 ore 9.15

Verbale chiuso alle ore 9.40

Am. Fyelle

Roberto Fyelle

Nadia Salomone

Chiara D'Alfero

